

Operazione “Lucignolo” del Comando CC Tutela Ambiente: emersa un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di oltre 500.000 tonnellate di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi

**UNA RIFLESSIONE SULLE ATTIVITA’ FRAUDOLENTE
NEL CAMPO DEI RIFIUTI LIQUIDI E FANGOSI**

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

28 agosto 2007 – Traffico e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e non pericolosi. I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Bologna, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì-Cesena e supportati dal personale del Comando provinciale CC di Forlì-Cesena e da un elicottero del 13° NEC di Forlì-Cesena, hanno portato a termine un’importante indagine nel settore dello smaltimento di rifiuti che ha interessato, in particolare, alcune imprese – pubbliche e private – operanti nel settore ambientale della provincia forlivese.

L’accusa è di **associazione per delinquere, finalizzata a traffico illecito di oltre 500mila tonnellate di rifiuti**, fittiziamente declassificati o illecitamente miscelati con altre tipologie di rifiuti, che venivano, poi, smaltiti in discariche non autorizzate dell’Emilia Romagna.

L’inchiesta, che segue il filone d’indagine “Rudolph” del 2004, è stata avviata, a seguito dell’accertato illecito smaltimento di un ulteriore ingente quantitativo di rifiuti pericolosi.

L’indagine, denominata “Lucignolo” a causa dell’irrequietezza ed il mendace atteggiamento (caratteristiche dell’indole del famoso personaggio di Collodi) di gran parte degli indagati ha consentito di portare alla luce un’associazione per delinquere finalizzata a traffico illecito di rifiuti, evasione fiscale (alterazione dei registri contabili), appropriazione indebita di fondi societari, emissione di false fatture.

Nella fattispecie, **i rifiuti, prevalentemente allo stato liquido o fangoso palabile**, dopo essere stati raccolti dagli impianti di produzione, confluivano in un sito di stoccaggio provvisorio, da dove, dopo un fittizio trattamento, venivano, successivamente, trasportati presso l'impianto pubblico di depurazione di Forlì o la piattaforma per il trattamento chimico-fisico dei rifiuti, sita all'interno del medesimo depuratore.

In particolare sono stati individuati i seguenti artifici:

- rifiuti speciali pericolosi, che senza subire alcun trattamento, venivano falsamente declassificati in rifiuti speciali non pericolosi (esempio: soluzioni acquose di lavaggio – CER 120301* -, provenienti da autolavaggi, smaltite come fosse settiche – CER 200304 -);

- rifiuti, che attraverso il “giro-bolla”, venivano conferiti, dal produttore, direttamente all'impianto di depurazione, senza transitare, per i necessari trattamenti, presso l'impianto di stoccaggio;

- utilizzo di voci speculari dei codici “C.E.R.”, senza che l'identificazione del rifiuto fosse stata corroborata da rilievi analitici (esempio: sospensioni acquose di verniciatura pericolose – CER 080119* - smaltite col “C.E.R.” 080120 speculare non pericoloso);

- rifiuti, specialmente costituiti da fosse settiche (CER 200304), che, raccolti da produttori privati (condomini), senza essere accompagnati dalla relativa documentazione, sono stati smaltiti illecitamente nella rete fognaria o nei corsi d'acqua superficiali.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Forlì-Cesena, concordando con le risultanze investigative raccolte dai militari operanti, ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e ventuno decreti di sequestro preventivo da operare nei confronti degli autoarticolati utilizzati per l'illecito trasporto dei rifiuti.

Il valore dei beni sequestrati ammonta ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), mentre l'illecito volume di affari perseguito risulta pari ad Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00).

L'interesse emergente del crimine per i rifiuti liquidi e fangosi

Riteniamo opportuno cogliere l'occasione di questa importante operazione del NOE per sottolineare, ancora una volta, come si stia confermando - purtroppo - una teoria che da tempo da queste pagine ed in ogni altro intervento è stata sostenuta: il grande affare del momento per le illegalità nel campo dei rifiuti sono dirottate dal settore dei rifiuti solidi verso quello dei rifiuti liquidi e fangosi. Con una espansione fino ad oggi incontrollata e dalle dimensioni e dagli effetti che al momento non si possono neppure immaginare. E' realistico ipotizzare che in questo caso la realtà supera l'immaginazione. E si tratta sempre di reati a sfondo associativo, per i quali sono scattate anche le manette [così quanto espresso da M. Santoloci in "*Rifiuti, acque e altri inquinanti. Tecnica di controllo ambientale*". Laurus Robuffo, 2005, pag. 591].

Dalla clamorosa inchiesta di Priolo in Sicilia, fino alle altrettanto importantissime inchieste di Spoleto, Bari, Venezia e si nota un incremento della tendenza allo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi in forma fangosa o liquida sui terreni sotto diverse coperture di facciata formali.

C'è poi un altro dato significativo che emerge. Il carattere associativo di tali illeciti. Non è vero che queste illegalità sono isolate, portate avanti in modo casuale e polverizzato e che si tratta di episodi singoli e monosoggettivi. In tutte queste inchieste tutta la filiera è coinvolta: dal produttore, al trasportatore al gestore finale. Questo - ci teniamo a dire - è un concetto che è stato sempre sostenuto dalle pagine di questo sito ed in particolar modo dal nostro direttore Dott. Maurizio Santoloci. Ed è logico ed inevitabile che sia così. Perché un soggetto non coinvolto per forza di cose spezza la catena della illegalità in itinere.

Nel campo dei saccheggi ambientali e degli scavi abusivi, chi opera, chi acquista, chi autorizza, chi vede e tace pur avendo il dovere di denunciare o, peggio, chi è consapevole del fatto e lo copre, sono tutti corresponsabili. Se uno della catena non risultasse anello, la catena di spezzerebbe e non potrebbe esistere.

Ancora: un produttore onesto non invia in spedizione i suoi rifiuti senza formulario, senza indicare i dati sul registro, senza rivolgersi ad un trasportatore autorizzato. E denuncia la mancata ricezione della quarta copia del formulario perché il suo rifiuto, spedito verso un sito regolare di smaltimento o recupero da lui scelto, non è mai arrivato in loco. Ed un trasportatore onesto non carica rifiuti senza formulario e senza doppia firma. Ed un gestore finale onesto non riceve rifiuti da un trasportatore irregolare e/o comunque senza il formulario con ulteriore doppia firma. Insomma, il sistema di trasporto ideato prima dal decreto 22/97 e disciplinato, ora, nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 è finalizzato a lasciare una tracciabilità del viaggio del rifiuto a vantaggio degli operatori corretti ed a danno dei disonesti [per un approfondimento sul sistema di trasporto dei rifiuti disciplinato dall'attuale D.Lgs. n. 152/2006 rinviamo a quanto illustrato in *“Rifiuti solidi e liquidi: trasporto, stoccaggi, depositi e dintorni...percorso tra nuove regole e prassi di fatto alla luce del testo unico ambientale”* a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani, Diritto all'ambiente – Edizioni, 2007]. Basta seguire le tracce delle mancate compilazioni dei formulari e dei registri e buoni investigatori ricollegano la filiera delle responsabilità e complicità. Con un ulteriore dato: chi delinque in questo campo, non lo fa in modo isolato nel tempo. Come ribadito in più occasioni dallo stesso Santoloci: *“l'illegalità diventa sistema, quasi diritto acquisito”*. Viene ripetuta nel tempo e nello spazio e crea perfino un diritto virtuale parallelo che si sovrappone alle norme scritte, le fa cadere in desuetudine e fa sì che, incredibilmente, quello che è illegale in modo palese grazie alla diffusione e ripetizione sistematica nel tempo diventi prassi diffusa e quindi regola normativa di fatto.

Le attività fraudolente per dissimulare gli smaltimenti illeciti - La "triangolazione" con il "giro bolla"

Quest'ultime indagini condotte dal NOE ripercorrono ed applicano schemi operativi e tesi che oramai da molti anni il Dott. Santoloci illustra nelle sue docenze presso le varie scuole di polizie (tra le quali proprio quella del NOE) ; così come le attività investigative hanno messo in luce tutta una serie di artifici illegali più volte denunciati dalle pagine di questo sito e in ogni altra sede. Ci sembra, quindi, opportuno riportare a seguire una sintesi dell'analisi di questi fenomeni fatta dal nostro direttore.

Ricordiamo come il reato di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 tenda ad affrontare il sistema, organizzato ed affatto disarticolato, di persone, mezzi e strutture finalizzato in via **preordinata e continuativa a dissimulare gli smaltimenti illeciti** con il paravento di operazioni formalmente legali.

Una delle principali operazioni di tal genere è la cosiddetta **“ripulitura” formale** dei rifiuti (un po' come si verifica per la "ripulitura" del denaro sporco...). In pratica, si organizzano (si sottolinea: si organizzano, non si improvvisano) una serie di trasporti articolati a livello nazionale con una serie di passaggi intermedi che servono per far passare i rifiuti sotto altri codici aventi un costo di lavorazione sempre più basso e certamente più conveniente e redditizio rispetto ai rifiuti pericolosi. Una vera e propria declassificazione che avviene a piccoli passi. Alla fine il paradosso è che i rifiuti, così “ripuliti” come codici, vengono smaltiti illegalmente ma formalmente in modo perfettamente legale!

Il metodo più semplice (ma più grossolano) è quello posto in essere già in fase iniziale di spedizione dal produttore che ricorre a certificazioni false per avallare l'emissione di documenti (formulario) con indicazioni di identificazione altrettanto false sulla natura dei rifiuti. Il fraudolento concetto interpretativo del “peso a destino”, che pretende addirittura di lasciare in bianco il “campo” del peso nel formulario per la compilazione una volta giunti al sito di destinazione finale, completa spesso il quadro. In pratica, i rifiuti viaggiano con documenti virtuali. Ma i sistemi più sofisticati (e che proprio per questo denunciano già strutturalmente un'attività organizzata e non improvvisata) sono quelli relativi **alla “triangolazione” con il sistema del “giro bolla”**. In pratica, i rifiuti viaggiano a livello cartaceo e documentale da un sito di stoccaggio ad altro sito di stoccaggio, ubicati magari in regioni diverse, e presso ogni sito “perdono” un po' delle caratteristiche di codice identificativo e, per così dire, “dimagriscono” come peso formale e di pericolosità. La tipologia viene dunque di volta in volta resa meno impegnativa aggirando così le norme statali e/o regionali e per ovviare alle prescrizioni autorizzative dell'impianto a cui il rifiuto è destinato (che altrimenti non sarebbe ricevibile perché magari detto impianto è solo dedicato al recupero in senso stretto oppure può smaltire solo determinate categorie di rifiuti e non

altre, tra cui quella in arrivo...). Per chiarezza: il rifiuto materialmente e fisicamente resta identico; la mutazione avviene solo sulla carta, perché i vari filtri di “ripulitura” concentrati negli “stoccaggi intermedi” fittizi ogni volta lo declassificazione con operazioni fittizie (e non attuate realmente) fino a trasformarlo (ma solo e sempre sulla carta) come un rifiuto adatto e compatibile con il sito di destinazione.

In pratica, il rifiuto spedito dal produttore con un determinato codice, viene “caricato” dal centro di stoccaggio fittizio ed annotato sul registro di carico e scarico; in un secondo momento, lo stesso centro lo spedisce di nuovo con nuova documentazione e con codice “declassificato” attestando un trattamento in realtà mai avvenuto. Questa operazione può essere ripetuta diverse volte fino a quando, gradualmente, il rifiuto assume il codice idoneo per un sito finale prefissato. **Quest'ultimo, dunque, riceve e tratta di fatto un rifiuto che non poteva ricevere ma tutto avviene in modo solare e legale perché i documenti sono stati adeguati lungo il percorso con tali operazioni.** Operazioni che, poi, si pretende essere state effettuate da un semplice “trasportatore” (e cioè un “vettore”). Si tratta, invece, come appare evidente, di un vero e proprio “gestore polivalente”.

Ma i due sistemi sopra descritti molto spesso interagiscono e diventano alla fine una sola prassi che utilizza ambedue le metodiche, giacché si tende a simulare formalmente l'avvenuto smaltimento o recupero (spesso ciò è necessario per adattare il rifiuto alle iscrizioni di cui è in possesso il “trasportatore” (che in realtà non è tale ma è un “gestore”).

Quest'ultimo sistema è ancora più disastroso come conseguenze, perché presuppone che i rifiuti, in realtà mai arrivati presso il sito finale, sono stati smaltiti illegalmente in modo occulto e praticamente “fatti sparire” sottoterra, in mare, in fognatura etc... Il costo è dunque zero ed i vantaggi a livello di lucro smodati. In tale ipotesi non si tratta di “ripulire” i rifiuti formalmente per farli giungere “legalmente” presso un sito non adatto, ma di non farli giungere affatto presso alcun centro. Il viaggio qui è veramente e totalmente “virtuale” e solo sulla carta, cosicché le copie del formulario vengono compilate in modo fittizio da un compiacente titolare di sito di destinazione e la forma documentale per i controlli è sempre salva.

Tutte queste (ed altre) operazioni hanno in comune due particolari essenziali: una **organizzazione di fondo** (altrimenti non sarebbero ipotizzabili a livello pratico) dove tutti i soggetti attivi sono complici e nessuno è parte lesa, e lo sforzo di **presentare l'attività posta in essere come formalmente lecita a livello documentale** con costi superiori a quelli realmente maturati.

Le **false fatturazioni** sono dunque fisiologiche in tali sistemi, giacché è necessario riequilibrare la differenza in più solo formalmente dovuta; e dunque il produttore (o soggetto di facciata e copertura in sua vece) deve emettere nei confronti del titolare del sito finale di destinazione fittizia false fatturazioni per operazioni inesistenti per compensare la pregressa e inversa fatturazione per le operazioni finali - smaltimento/recupero - che di fatto non sono mai state realizzate.

Ma, lo abbiamo già accennato, tutto questo non si improvvisa. E servono persone, mezzi, luoghi, strutture, appoggi, ed anche “consulenti” esperti in grado di trovare i “cavilli” giusti per coprire formalmente le operazioni.

Tuttavia – specialmente nel campo dello spargimento di fanghi e liquami – è bene non pensare di relegare la questione alle sole grandi inchieste che hanno fatto notizia. Ci sono, infatti, sparsi altri sistemi di gestione di fanghi e liquami su aree agricole reali o di facciata che, seppur non giungono a tali dimensioni, costituiscono un microcosmo silente ma diffuso e ripetuto nel tempo che riversa nei sottosuoli sostanze pericolose in modo incontrollabile. Con un effetto che, sommato nel tempo e nelle ripetitività sistematiche, raggiunge comunque dimensioni forti.

Vogliamo, quindi, provare a controllare sistematicamente lo spargimento di fanghi e liquami sui terreni, ma con il decreto legislativo 152/2006 ed il codice di procedura penale in mano? E leggendo questi materiali come “rifiuti liquidi di acque reflue” o “rifiuti fangosi”... Chissà quali dati emergerebbero da tali accertamenti. La realtà potrà superare l'immaginazione?

Valentina Vattani

Pubblicato il 30 agosto 2007